



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

**Area Contributi e Prestazioni
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 18, DEL 30/09/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e.p.c. Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Reintroduzione del contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.

Sommario: *Con la presente circolare si comunica che il contratto di lavoro intermittente, precedentemente abrogato dalla legge n. 247/2007, può essere nuovamente stipulato nelle forme previste dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.*

Come noto, l'art. 1, comma 45 della L. n. 247/2007 aveva abrogato, dal 1° gennaio 2008, gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 disciplinanti il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (cfr. circ. Enpals n.10 del 13 maggio 2008¹).

Al riguardo, si comunica che il combinato disposto dei commi 10, lett. m) e 11 dell'art. 39 del D.L. n.112/2008, convertito con L. n. 133/2008, ha soppresso, dalla data di entrata

¹ La circolare Enpals n. 10/2008 è disponibile sul portale dell'Ente, www.enpals.it, nell'apposita sezione "Normativa/Circolare e messaggi".

in vigore del decreto medesimo, il sopra citato comma 45, e i successivi commi 47, 48, 49 e 50, della L. n. 247/2007 e ha espressamente reintrodotta il lavoro intermittente, disponendo l'immediata applicazione delle norme sul lavoro a chiamata di cui agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, a far data dal 25 giugno 2008 - data di entrata in vigore del citato decreto - l'istituto in oggetto riprende ad esplicitare la propria efficacia. Si ricorda, a tal proposito, che mediante il contratto di lavoro a chiamata il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le linee d'indirizzo individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale ovvero per svolgere prestazioni in predeterminati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. È previsto, inoltre, che indipendentemente dal tipo di attività, il contratto di lavoro intermittente possa essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età e da lavoratori con più di 45 anni di età, anche se pensionati.

In relazione alle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, è il caso di puntualizzare che, in assenza delle regolamentazioni dei contratti collettivi, il Ministro del Lavoro con decreto del 23 ottobre 2004 ha disposto che è ammessa la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. Tra le tipologie di attività che possono richiedere un lavoro discontinuo, indicate in tale R.D., si menzionano, a titolo esemplificativo, qui di seguito, e per quanto di competenza di questo Ente, quelle elencate al numero 45) della citata tabella: "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".

Con riferimento, invece, alla tipologia di contratto di lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (es. il fine settimana, le ferie estive, etc.) si riporta, sempre a titolo di esempio, l'ipotesi dei lavoratori dipendenti da società sportive che pongono in essere le loro prestazioni nel *week-end*, tra cui i c.d. *steward*².

Si rammenta, infine, che per il contratto di lavoro intermittente è prescritta la forma scritta ai fini della prova di alcuni elementi quali, ad esempio, la durata, la sussistenza delle ipotesi che ne consentono la stipulazione, il luogo, la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità ove prevista.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

² Cfr. D.M. 8 agosto 2007 "organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.